

SCHEMA TECNICA

LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003, N. 3

DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 25 FEBBRAIO 2000, N. 10.

La disciplina dei beni regionali è stata delineata dalla l.r. n. 25 del 2001, che la presente legge va a modificare ed integrare per adeguarla alle recenti riforme istituzionali.

Tra queste, essenziale è stata la l.r. n. 43/2001 (Testo Unico in materia di organizzazione e rapporto di lavoro nella Regione Emilia Romagna) che ha ridefinito e separato la funzione di indirizzo propria della dirigenza politica e la funzione di gestione propria della dirigenza amministrativa. Alla luce di ciò, la legge in esame attribuisce al responsabile del servizio competente in materia di demanio e patrimonio funzioni gestionali prima di competenza della Giunta, e precisamente:

- l'adozione dei provvedimenti di classificazione e declassificazione dei beni, in base alla natura, destinazione ed utilizzo dei medesimi;
- il rilascio di concessioni di uso particolare di beni demaniali o patrimoniali indisponibili, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Giunta;
- la stipula dei contratti di locazione nel rispetto degli indirizzi della Giunta.

Risponde ad esigenze di efficienza ed economicità, la previsione della possibilità, precedentemente non riconosciuta, di affidare la gestione di beni immobili regionali a società da individuarsi mediante gara pubblica in base a criteri di vantaggiosità dell'offerta e di efficacia e qualità della gestione, o ad Enti locali.

Le modificazioni che riguardano in particolare l'alienazione e l'acquisto di beni immobili regionali sono le seguenti:

- mentre prima si rinviava alla legislazione statale, vengono ora specificamente individuati i soggetti con diritto di prelazione nei conduttori di immobili urbani ad uso abitativo e commerciale e di fondi rustici;
- pur mantenendo come regola la procedura di confronto pubblico concorrenziale sulla base di criteri determinati dalla Giunta previa idonea pubblicizzazione, si ampliano i casi in cui è possibile ricorrere alla trattativa privata, da un lato estendendo tale possibilità oltre agli Enti pubblici anche alle società a prevalente capitale pubblico, dall'altro elevando il limite entro cui è consentita da 300 milioni di lire a 250 mila euro, con possibilità di aggiornamento in base agli indici ISTAT tramite atto di Giunta;
- mentre per la riformata disciplina per l'alienazione di beni immobili era necessaria la previa declassificazione degli stessi, la presente legge,

conformemente all'ordinamento giuridico statale (art. 8 commi 2 e 3 del codice civile), introduce la possibilità di procedere all'alienazione dei beni immobili appartenenti al demanio regionale "nei limiti e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia".

- si introduce una procedura di garanzia nel caso in cui la Regione debba partecipare a procedure concorrenziali per l'acquisizione di un immobile.